

## QUESITO N. 9

Una ditta ha posto il seguente quesito:

*"Invocando i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, libera concorrenza nonché il principio giuslavoristico secondo cui gli operatori economici sono tenuti ad applicare esclusivamente i contratti collettivi adottati dalle associazioni datoriali a cui hanno aderito, si richiede conferma che non verranno escluse le offerte che facciano riferimento a CCNL diversi rispetto a quello indicato nel CSA, ovvero il CCNL Federculture.*

*A tale proposito, si cita la giurisprudenza pressochè unanime (ex multis, Tar Brescia, Sentenza n. 1470/2014, Consiglio di Stato, sez. V 05.10.2016 sentenza n. 4109, TAR Torino, sentenza del 09.01.2015 n. 23; Il TAR Lazio, Sentenza n. 1969 del 2016), secondo cui "l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione..." , che conferma anche l'inesistenza di un obbligo di conformarsi alle tabelle ministeriali stabilite sulla base delle retribuzioni previste da tali contratti collettivi (tabelle che rappresentano solo un parametro presuntivo privilegiato di valutazione del costo della prestazione lavorativa compatibili con il diritto comunitario)".*

## RISPOSTA

Si rinvia alla risposta al quesito n. 3 e n. 5.